

TI_GERICHTE 11.2021.133 vom 16. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.133

FR: TI_GERICHTE 11.2021.133 du 16 novembre 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2021.133 del 16 novembre 2022

Erwägungen

E. 1

CPC). E in concreto, l'appellante non contesta che in mancanza di allegazione sull'ultimo tenore di vita condotto dai coniugi in costanza di matrimonio, non spettava al Pretore raccogliere il materiale necessario per sostanziare una pretesa di mantenimento. (cfr. DTF 147 III 303 consid. 2.2). Al proposito non occorre dilungarsi.

14. In merito alla situazione economica di AP 1, il Pretore ha accertato le sue attuali entrate in fr. 2027.■ mensili complessivi (salario versato dalla ditta P _____ SAfr. 840.■, indennità di disoccupazione fr. 887.65 e lavoro accessorio fr. 200.■). Egli ha tuttavia ritenuto esigibile dall'interessata un lavoro al 90% fino al mese di luglio 2025 e a tempo pieno in seguito, onde la possibilità di conseguire un reddito di fr. 3275.■ mensili prima e di fr. 3600.■ mensili poi. Il primo giudice non ha disconosciuto la precaria situazione di salute della moglie, che aveva avanzato una richiesta di invalidità, ma ha ritenuto che nel caso fosse stata accordata una rendita AI, ■ questa andrebbe a sostituire il reddito ipotetico■.

a) Nella misura in cui l'appellante contesta le sue attuali entrate facendo valere che esse comprendono anche le indennità di disoccupazione ■ che però non sono durature■, essa muove una contestazione priva di consistenza. Il Pretore ha stimato il reddito ipotetico fondandosi sul guadagno che la moglie potrebbe percepire presso la ditta P _____ SA per un'attività al 90% prima e a tempo pieno poi. Quanto al fatto di avere dimostrato il suo impegno nel cercare senza successo un'attività lucrativa nel proprio ambito o in quello amministrativo e di avere unicamente trovato attività saltuarie con bassi redditi, l'interessata rinvia a documenti da lei prodotti in causa. Da quali atti risulterebbe però una circostanza del genere non è dato a divedere. Né è compito di questa Camera, in una procedura che non è retta dal principio inquisitorio, promuovere ricerche nel ponderoso carteggio del processo per individuare elementi favorevoli alla tesi di una parte.

b) Relativamente agli impedimenti addotti dall'appellante che osterebbero all'estensione dell'attività lucrativa, nella misura in cui la custodia alternata delle figlie è confermata, le argomentazioni relative alla cura delle minori cadono nel vuoto. Né essa contesta che secondo la giurisprudenza più recente un genitore il cui figlio minore abbia iniziato la scuola secondaria può intraprendere di regola un'attività lucrativa all'80% ed estenderla ■ come in passato ■ a tempo pieno dal 16° compleanno del medesimo (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). E con l'appello, l'interessata nemmeno pretendeva di non poter estendere la sua attuale attività di collaboratrice domestica compatibilmente alle attuali esigenze di accudimento delle figlie.

c) In merito al proprio stato di salute, per l'appellante ■ non appare corretto■ ritenere che in caso di invalidità ■ il reddito sarebbe lo stesso■. A suo avviso, un'eventuale rendita AI

verrebbe calcolata ■sulla base dell'ultimo salario percepito■ ragione per cui con un grado d'invalidità del 60% questa sarebbe inferiore all'attuale salario di fr. 840.■ mensili. In pendenza di appello, AP 1 ha poi prodotto il progetto di decisione emesso il 13 maggio 2022 dall'Ufficio assicurazione invalidità.

Con l'appellante si conviene che per il calcolo dell'importo delle rendite AI si adotta lo stesso sistema delle rendite AVS, nel senso che è determinante per quanto tempo la persona invalida è stata assicurata e a quanto ammonta il suo reddito medio. In base al progetto di decisione del 13 maggio 2022, non contestato dall'assicurata, a quest'ultima è stato riconosciuto dal 1° gennaio 2022 un grado d'invalidità del 67% ciò che dà diritto a una rendita pari al 67 % di una rendita intera. Se non che, per essere ricevibili, contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate tanto più che il dato va poi inserito nel calcolo del contributo alimentare secondo il metodo ■a due fasi■. E in concreto l'interessata, debitamente patrocinata, non ha mai quantificato nemmeno per ordine di grandezza a quanto ammonterebbero le sue entrate. Essa doveva indicare la cifra da lei ritenuta corretta, riservandosi di aggiornarla non appena avesse ottenuto i ragguagli necessari. Inammissibile la censura sfugge perciò a ulteriore esame.

15.Per quel che riguarda il reddito di AO 1, il Pretore ha appurato che egli lavora come informatico amministrativo per la E_____ SA di _____ al 70% percependo uno stipendio di fr. 2800.■ mensili. Oltre a ciò, egli ha considerato l'ammissione del marito, secondo cui quale amministratore della M_____ s.r.l., _____, ottiene fr. 3200.■ mensili, onde un reddito di complessivi fr. 6000.- mensili. L'appellante rileva che il calcolo del contributo alimentare ■si basa su dati non veritieri e incompleti, stante la mancanza di documentazione completa riguardante gli effettivi redditi del marito■. Che una tale argomentazione sia sufficiente per ritenere errati gli accertamenti del primo giudice appare dubbio. Né indica quali prove essa avrebbe offerto che non sono state assunte dal Pretore. Sia come sia, non si disconosce che in pendenza d'appello AP 1 ha prodotto un decreto d'accusa emanato nei confronti del marito per falsa testimonianza, l'attore avendo dichiarato contrariamente al vero di disporre in Svizzera e all'estero unicamente di due conti bancari allorché in Italia risulta essere titolare o contitolare di 3 conti bancari. Se non che per tacere del fatto che AO 1 ha interposto opposizione a tale decreto, una volta di più l'interessata omette di quantificare, foss'anche per ordine di grandezza, il reddito che intende ascrivere al marito. Ciò che rende l'obiezione irricevibile.

16.Per quanto attiene al contributo alimentare per le figlie, l'appellante fa valere che a seguito della procedura a tutela dell'unione coniugale gli assegni familiari sono stati versati a metà tra i genitori ■dopo intervento della sua legale presso le competenti autorità■. Essa fa valere inoltre che il marito in realtà non paga il premio della cassa malati delle figlie sicché è lei a farsi carico di tale onere. Infine, in merito alle spese straordinarie, essa sostiene che la proposta di suddividerle ■era una sua concessione ma a seguito della decisione a tutela dell'unione coniugale tali spese devono essere integralmente assunte dal padre■, donde l'inapplicabilità dell'art. 286 cpv. 3 CC.

a)Che in esito alla procedura a tutela dell'unione coniugale i coniugi si fossero accordati sulla suddivisione a metà degli assegni familiari è vero (verbale del 19 dicembre 2018 nell'inc. SO.2016.2215 richiamato). L'appellante trascura tuttavia che lei stessa ha prodotto una lettera del 6 maggio 2019 in cui l'Istituto delle assicurazioni sociali ha comunicato alla sua patrocinatrice che la Cassa cantonale di compensazione ■ha riconosciuto a AO 1 il diritto agli assegni familiari in favore delle figlie■ e che la Legge federale sugli assegni

familiari non prevede ■che i genitori percepiscano le prestazioni in ragione di metà ciascuno■ (doc. 2). Al proposito l'appello si rivela inconsistente.

b)Relativamente al mancato pagamento dei premi della cassa malati delle figlie da parte del marito, l'affermazione, apodittica, non trova tuttavia alcun riscontro istruttorio, né è dato a divedere a quale altro atto processuale l'appellante faccia riferimento. Al riguardo non occorre dilungarsi.

c)Quanto ai costi speciali, l'appellante equivoca la sentenza impugnata, il Pretore non avendo stabilito una chiave di riparto ma rinviato i genitori all'art. 286 cpv.

E. 2

Dall'introduzione dell'appello AP 1 ha prodotto diversa documentazione (copia di una lettera del 17 febbraio 2022 in cui la curatrice delle minorenni chiede all'Autorità di protezione 7 di ascoltare le figlie, copia degli atti di una procedura esecutiva da lei promossa nei confronti del marito davanti al Tribunale civile di Roma, un progetto di decisione AI del 13 maggio 2022, una e-mail del 17 maggio 2022 in cui essa dichiara di non presentare osservazioni a tale progetto di decisione; un decreto d'accusa emesso il 5 ottobre 2022 nei confronti di AO 1 per trascuranza degli obblighi di mantenimento e falsa dichiarazione in giudizio e un reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d'appello conto il rifiuto dell'Autorità di protezione 7 di entrare nel merito di una sua richiesta volta al cambiamento di domicilio delle figlie). Applicandosi in concreto il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), nuovi documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Nella misura in cui risultano di rilievo per il giudizio, si terrà conto perciò di tali documenti.

E. 3

CC. Premesso ciò, nella misura in cui chiede di suddividere tali costi a metà l'interessata formula una richiesta improponibile. L'art. 286 cpv. 3 CC dispone sì che il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale ■allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisi del figlio■, ma non che possa autorizzare il genitore affidatario ad affrontare a beneplacito spese per i figli di cui esigere poi automaticamente il rimborso all'altro genitore. Dandosi una spesa straordinaria, in caso di disaccordo il genitore in questione deve rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (RtiD II-2004 pag. 627; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.148 del 21 settembre 2022 consid. 10). Anche su questo punto l'appello vede la sua sorte segnata.

V. Sugli oneri processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio in prima sede

17.Il Pretore, richiamati i principi di ripartizione delle spese giudiziarie, ha ritenuto giustificato suddividerle equamente in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili, ■visto l'esito e la natura del procedimento■. L'appellante contesta tale ripartizione e chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico del marito e di condannarlo a versarle un'indennità per ripetibili di fr. 20203.75. Al riguardo essa fa valere il contraddittorio comportamento pre-processuale del coniuge, la scarsa collaborazione di lui nella procedura e il mancato pagamento dell'intero importo difr. 5000.■ riconosciute a titolo di provvigione ad litem. A suo avviso, ciò giustifica l'integrale addebito delle spese

giudiziarie al marito, tanto più che essa è indigente.

18. Per quanto concerne la seconda provvigione ad litem chiesta in pendenza di procedura, l'appellante a ben vedere nemmeno impugna il dispositivo con cui il Pretore l'ha ritenuta priva d'oggetto. Nell'appello essa si lamenta della mancata condanna del marito a versarle un'indennità per ripetibili di fr. 20 203.75, sottolineando come la ■ provvigione ad litem era stata chiesta, appunto, per coprire i costi ■ e che a torto il Pretore ha ritenuto che la prima provvigione ad litem di fr. 5000. ■ fosse sufficiente. Per tacere del fatto che una provvigione ad litem ha finalità diverse dall'indennità per ripetibili, con la motivazione del primo giudice l'appellante non si confronta, nemmeno di scorcio, ciò che rende una volta di più irricevibile la doglianza.

19. Relativamente al diniego del gratuito patrocinio, il Pretore, ricordato che in una causa di divorzio l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria, ha sì accertato le gravi ristrettezze in cui versa AP 1, ma ha negato tale beneficio poiché essa condizionava la richiesta al mancato pagamento degli oneri processuali e delle ripetibili da parte del marito. Per il primo giudice, inoltre, il beneficio richiesto non entrava in linea di conto giacché l'interessata, dopo avere ottenuto dal marito una provvigione ad litem di fr. 5000. ■, non ha avvisato il giudice del superamento della soglia di fr. 4200. ■ fissata dall'art.

E. 4

Nella sentenza impugnata il Pretore, dopo avere ricordato innanzitutto che i coniugi hanno adottato la separazione dei beni, ha autorizzato la moglie a prelevare i suoi effetti personali ancora presenti nella villa di M _____, in provincia dell'A _____, ma ha respinto la richiesta da lei formulata all'udienza del 14 ottobre 2019 volta alla restituzione di tutta una serie di oggetti elencati nella duplice scritta, poiché non aveva dimostrato che si trattava di suoi beni personali. L'appellante ritiene evidente che i beni rivendicati siano suoi sia perché da lei apportati sia perché appartenenti alla sua famiglia. Essa rileva che pur non avendo conservato scontrini o contratti, già nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale aveva reclamato tali beni. Per di più, essa epilogò, se si fosse completata l'istruttoria, i testi avrebbero confermato la sua esclusiva proprietà. a) Ora, come ricordato dal Pretore, nel regime della separazione dei beni chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova (art. 248 cpv. 1 CC). Mancando tale prova, il bene si presume in comproprietà dei coniugi (art. 248 cpv. 2 CC). La prova della proprietà esclusiva di una cosa mobile può essere recata con qualsiasi mezzo (documenti, testimoni, perizia, inventario) o può desumersi dalle regole del possesso (art. 930 e 931 CC: cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_728/2020 del 12 gennaio 2022 consid. 4.1). b) Nella fattispecie AP 1, cui incombeva l'onere di dimostrare la proprietà dei beni rivendicati, si limita a evocare tale circostanza ma non ha addotto alcun elemento che corrobori la sua tesi, ammettendo finanche di non avere conservato alcuna prova. Fondata su generiche affermazioni la pretesa non può essere ammessa. Quanto al velato rimprovero mosso al Pretore di non avere sentito testimoni su tale questione, l'appello sfiora il pretesto ove appena si pensi che la convenuta non consta avere offerto prove al riguardo (cfr. duplice del 14 ottobre 2019 pag. 11). Né, del resto, spettava al Pretore indagare d'ufficio in una questione retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Ne segue che al riguardo l'appello denota inconsistenza.

E. 5

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.

a) Una richiesta di gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC) è trattata con la procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC). La decisione che rifiuta o revoca ■ totalmente o parzialmente ■ il beneficio è poi impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC). Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che qualora il diniego intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente impugni anche il contenuto di quest'ultima, nel qual caso il rifiuto o la revoca del gratuito patrocinio può formare oggetto dello stesso rimedio esperibile contro la decisione finale (I CCA sentenza inc. 11.2021.84 del 28 giugno 2022 consid. 1 con rinvio; v. anche Bühlerin: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 6 ad art. 121 CPC; Colombini in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 4 ad art. 121 con richiami).

Più delicata è la questione della tempestività del rimedio. Il diniego del gratuito patrocinio, anche se deciso con la decisione finale, costituisce ad ogni modo una disposizione ordinatoria processuale emanata in procedura sommaria (sentenza del Tribunale federale 4A_507/2011 del 1° novembre 2011 consid. 2.1). In tal caso, quanto al termine di ricorso, vi è così chi ritiene sia in ogni caso di

E. 6

In merito alla pretesa di fr. 50 000.– quale contributo straordinario per la collaborazione nella ditta del marito, il Pretore l'ha respinta poiché la convenuta non aveva spiegato “in quale misura e sulla base di quali documenti” fondava la richiesta tanto più che il marito aveva dimostrato di avere già retribuito l'attività svolta dalla consorte. L'appellante rimprovera al Pretore di essersi basato solo sull'interrogatorio del marito omettendo di assumere la testimonianza del suo commercialista che avrebbe potuto chiarire “se fosse stata almeno in parte retribuita, se e per quante ore al giorno avesse lavorato” e se l'importo forfettario da lei rivendicato fosse congruo. a) L'art. 165 cpv. 1 CC riconosce un'equa indennità al coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro “in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia”. Solo una partecipazione che oltrepassa in misura notevole quella fondata sull'obbligo legale di mantenimento è presa in considerazione, a esclusione delle prestazioni fondate su eventuali contratti di lavoro (art. 165 cpv. 3 CC). L'onere della prova incombe al coniuge che pretende tale indennità (art. 8 CC). b) Nella fattispecie, l'appellante non revoca in dubbio che sulla base delle buste paga agli atti (doc. GG), il marito abbia dimostrato che la moglie avesse collaborato nella sua impresa in virtù di un contratto di lavoro, ciò che costituisce un indizio su un'esauritiva regolamentazione dei loro rapporti (cfr. Pichonnaz in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 46 ad art. 165). Per il resto, è vero che per sostanziare la sua pretesa alle prime arringhe del 14 ottobre 2019 la convenuta aveva offerto la testimonianza di V _____ D _____ ■ commercialista che può riferire sull'attività lavorativa della moglie in costanza di matrimonio ■ (v. duplica del 14 ottobre 2014 pag. 11), prova sulla quale il Pretore non si è espresso. Sta di fatto che all'invito del Pretore di formulare eventuali obiezioni alla chiusura dell'istruttoria (cfr. ordinanza del 24 febbraio 2021), AP 1 ha chiesto di assumere ulteriori prove ma non di escutere il commercialista (osservazioni del 17 marzo 2021, pag. 4). Né essa ha reagito alla chiusura dell'istruttoria ordinata dal Pretore il 18 marzo 2021, inoltrando anzi il memoriale conclusivo. In circostanze del genere l'interessata non può dunque muovere rimostranze senza offendere il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC; DTF 138 III 376

consid. 4.3.2; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2015.65 del 24 marzo 2017 consid. 2a). Anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso. II. Sulla custodia delle figlie

E. 7

Nella sentenza impugnata il Pretore, riassunti innanzitutto i presupposti per l'affidamento congiunto, ha accertato la conflittualità della coppia e il coinvolgimento delle figlie nel litigio al punto da “poterne risentire nello sviluppo psicofisico”. Se non che se per l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) occorre una riflessione sulla custodia alternata, viste le divergenti visioni dei genitori sui bisogni delle figlie e la differente collaborazione con i servizi riconoscendo alla madre maggiore adeguatezza, il Servizio medico psicologico non ipotizzava una modifica dell'assetto alternato in atto dal 2018 quantunque fosse opportuno mantenere la curatela educativa e l'adozione di misure terapeutiche in favore di genitori e figlie. Per di più, ha soggiunto il primo giudice, l'audizione delle due ragazze da parte di questo servizio, ha permesso di appurare che dopo le iniziali difficoltà dovute all'esistenza di due case, “ora si sono abituate e non riuscirebbero a immaginarsi un assetto diverso”. E a suo avviso, vista l'età delle minori, tale opinione non poteva essere ignorata. Preso poi atto che “nessuna delle figure specializzate chinatasi sul nucleo familiare ha espressamente indicato la necessità di procedere con un cambiamento dall'affidamento alternato”, per il Pretore non era opportuno una modifica dell'assetto in vigore che costituirebbe “un ulteriore difficile cambiamento da far sopportare dalle figlie”. Infine, egli ha epilogato, la litigiosità dei genitori, che non “appare determinare un disagio delle figlie”, può essere contrastata con un ampliamento dei compiti della curatrice come prospettato dal Servizio medico psicologico.

E. 8

AP 1 ricorda innanzitutto che per tutti i servizi interpellati l'elevata conflittualità tra genitori è imputabile a AO 1, il cui rigido atteggiamento si ripercuote sulla vita delle figlie. Essa rileva che, diversamente da quanto adduce il Pretore, anche per il Servizio medico psicologico il conflitto genitoriale influenza lo sviluppo delle minori tant'è che è stata mantenuta la curatela educativa. L'appellante rimprovera al primo giudice di avere ignorato i numerosi rapporti in cui vari specialisti hanno chiaramente indicato come essa sia il genitore più adatto e collaborativo con la rete di modo che per il bene delle figlie un affidamento esclusivo alla madre sarebbe più opportuno. Per l'appellante, poi, la volontà delle ragazze non sarebbe quella di mantenere l'attuale assetto congiunto, anche perché una domanda al riguardo non è mai stata loro prospettata. A suo avviso le figlie si sono limitate a dichiarare di essersi abituate a tale assetto “non immaginandone uno diverso”, ma ciò costituisce un mero “adattamento alla situazione per sottrarsi ai conflitti”. a) I presupposti per decidere una custodia alternata sono già stati riassunti dal Pretore (consid. 4 all'inizio) e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2020 pag. 840 consid. 3b e c con rinvii). Al riguardo basti rammentare che la custodia parentale, sia essa congiunta o alternata, si esaurisce in un mero affidamento di fatto consistente nella facoltà di prendersi cura del minore nella quotidianità e di esercitare i diritti e gli obblighi legati alla cura e all'educazione corrente (DTF 147 III 123 consid. 3.2.2; I CCA sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021, consid. 7). Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio rientra invece nelle attribuzioni dell'autorità parentale (art. 301 a cpv. 1 CC). Quanto alla custodia alternata, essa deve rispondere al bene del figlio, gli interessi dei genitori passando in secondo piano (DTF 143 I 30 consid. 5.5.3). A tal fine il giudice valuta le circostanze del

caso concreto nel loro insieme: la situazione dei coniugi prima e dopo la separazione, l'idoneità educativa dei genitori e la vicendevole capacità di comunicare e collaborare, la stabilità che deriva dal mantenimento di una data situazione, la possibilità per i genitori di occuparsi personalmente del figlio, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni, l'età del figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una cerchia sociale, come pure il desiderio manifestato dal minore. A parte le capacità educative dei genitori, tutti gli altri criteri sono interdipendenti e la loro importanza è legata alle circostanze del caso. La stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio hanno un ruolo preminente in caso di bambini piccoli, mentre per un adolescente può essere importante l'appartenenza a una cerchia sociale. La capacità di collaborazione dei genitori quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più complessa è essenziale viste le misure d'organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede. Non osta a una custodia alternata il solo fatto che un genitore si opponga a tale forma di affidamento o che le parti non sappiano cooperare, a meno che esse si affrontino in un conflitto marcato e persistente (DTF 142 III 615 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; più di recente: sentenza 5A_617/2021 del 13 settembre 2022 consid. 4.1; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021, consid. 8a). Ciò vale soprattutto in caso di custodia alternata. Se il giudice giunge alla conclusione che una custodia alternata non è nell'interesse del figlio, deve determinare a quale dei due genitori affidare il ragazzo, applicando essenzialmente i medesimi criteri, ai quali si aggiunge la capacità dell'uno e dell'altro di favorire i vicendevoli contatti con il figlio (DTF 142 III 617 consid. 3.2.4, 612 consid. 4.4; più di recente: sentenza v. anche 5A_700/2021 del 16 settembre 2022 consid. 3.1; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021, consid. 7).

b) Nel caso in esame, giovi preliminarmente ricordare che in esito all'istanza a tutela dell'unione coniugale presentata il 13 maggio 2016 da AO 1, con sentenza del 19 dicembre 2018 il Pretore ha omologato un accordo che prevedeva, tra l'altro, l'affidamento congiunto delle figlie nel senso che M_____ e I_____, domiciliate presso la madre, restavano con lei una settimana da martedì sera alla domenica sera, l'altra settimana da mercoledì sera al venerdì sera e così via. Inoltre va sottolineato che molti aspetti sui quali le parti si combattono (quali il diritto di determinare il luogo di dimora dei figli, il loro regime alimentare o le decisioni in materia medica) sono riconducibili non tanto alla custodia alternata ma piuttosto all'esercizio in comune dell'autorità parentale, questione non controversa in questa sede.

c) Premesso ciò, nemmeno l'appellante contesta la capacità educativa di AO 1, quantunque lo consideri meno adatto di lei all'affidamento delle figlie. Ora, è vero che per l'Ufficio dell'aiuto e della protezione la madre appare maggiormente adeguata (complemento del 7 ottobre 2020 pag. 3) e che il Servizio medico-psicologico, pur evidenziando in entrambi i genitori poca flessibilità, ha ravvisato una rigidità più intensa nel padre (rapporto del 22 febbraio 2021 pag. 3 e 4). Se non che il fatto che un genitore pur idoneo all'affidamento, lo sia meno dell'altro non osta di per sé a una custodia alternata. E l'appellante, a ben vedere, nemmeno segnala mancanze di AO 1 nella cura di M_____ e I_____ nella quotidianità. Il solo fatto di essere madre, per altro, non le conferisce automaticamente un diritto o una priorità nell'affidamento delle figlie. Non si disconosce che la trascuranza del marito dei suoi obblighi di mantenimento verso la moglie sia un contegno inqualificabile e, nella misura in cui ciò si ripercuote sul bene delle figlie come descritto dalla curatrice nella sua ultima relazione del 17 febbraio 2022, getta ombre sulla figura genitoriale. Anche dal rapporto 22 febbraio 2021 del Servizio medico-psicologico, allestito quando tale

problematica era già in atto, risulta che la decisione del marito di versare da aprile 2020 solo una parte del contributo alimentare per la moglie “ha delle ripercussioni sulla vita delle figlie” (pag. 5). Ciò non toglie che la psicologa L. _____ non ha per finire ravvisato estremi per ritenerlo inadeguato, proponendo per lui un supporto psicologico/psichiatrico “per iniziare un lavoro di accettazione del passato ... e di sviluppo di una nuova attitudine, mettendo al primo posto il benessere delle minori ...” (pag. 15). d) Quanto ai rapporti fra le parti, già il Pretore ha accertato una situazione familiare conflittuale. Che ciò sia però ascrivibile al solo marito, come sostiene la moglie, non può tuttavia dirsi, ove appena si pensi che entrambi ■ continuano ad accusarsi a vicenda, portando o mandando al perito molteplici documenti che proverebbero il torto dell'altro■, e che ognuno di loro è responsabile del conflitto di lealtà in cui si trovano le figlie (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021 pag. 6, 7 e 14). Premesso ciò, in concreto è indubbio che sussista un conflitto su molti aspetti della vita dei figli. Come evidenziato dalla psicologa L. _____, dopo che in un primo tempo i litigi erano prevalentemente di natura personale, con il tempo il conflitto si è esteso alle sfere educative e mediche delle figlie aggravandosi poi con il deterioramento della situazione finanziaria (loc. cit., pag. 3-5). Per la specialista, il grave conflitto “che permane tra i genitori, che sembrerebbe peggiorare con il passare del tempo... può influenzare il loro [delle figlie] sviluppo psicofisico” e ha effetti “non solo diretti sul benessere delle minori ma anche indiretti come sulla scelta delle cure mediche e degli hobby” (loc. cit., pag. 14 e 15). L'elevata conflittualità e il potenziale pericolo di tale stato di cose sullo sviluppo psicofisico delle ragazze erano già stati riscontrati dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione (relazione del 5 agosto 2020, pag. 10). La comunicazione tra i genitori, minima, viene per lo più attuata tramite le figlie (relazione dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 5 agosto 2020, pag. 5). e) Visto quanto precede, ci si dovrebbe seriamente interrogare sulla questione di sapere se la custodia alternata sia la soluzione migliore per il bene dei figli o se “riflettere un diverso modello come ipotizzavano l'Ufficio dell'aiuto e della protezione e la curatrice educativa” (aggiornamenti del 7 ottobre e 25 settembre 2020). Se da una tale analisi si può ancora prescindere non è tanto perché i genitori siano in grado di stemperare il loro conflitto, ma perché, con tutte le riserve del caso, il conflitto in atto non sembra per finire impedire loro di prendersi cura delle figlie nella quotidianità e di esercitare i diritti e gli obblighi legati alla cura e all'educazione corrente. Tanto più che con le adeguate misure prospettate dalla psicologa L. _____, i genitori “potrebbero uscire da questa dinamica disfunzionale e ognuno iniziare per sé un lavoro di accettazione del passato, seppur doloroso, e di sviluppo mettendo al primo posto il benessere delle minori e non le loro personali ferite passate” (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021 pag. 15). f) Non va per altro trascurato che, nel caso in esame, entrambi i genitori “nutrono grande affetto nei confronti delle figlie” e che in queste ultime emerge un forte attaccamento per i due genitori al punto che “vogliono bene ad entrambi e non possono immaginarsi di vivere senza uno di loro vicino” (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021 pag. 7 e 14). In questo contesto le due ragazze, pur vivendo un “estremo” conflitto di lealtà, non “soffrono di un disturbo psicopatologico maggiore” (pag. 14). Come evidenziato dalla psicologa L. _____, rispetto al conflitto genitoriale in I. _____ non emerge “una particolare sofferenza”, la ragazza possiede delle buone risorse per fronteggiare il grave conflitto tra i genitori avendo la capacità di riuscire a “farsi scivolar via le situazioni conflittuali e di non pensarci” (pag. 10 e 15). M. _____ ha invece una sofferenza

maggiore rispetto al conflitto genitoriale e le è stato diagnosticato un “disturbo emozionale dell’infanzia non specificato (F93.9) visto soprattutto la sua ... difficoltà nel gestire le emozioni”. In lei è emersa una personalità ancora molto dipendente dai genitori “che le servono quasi in modo ossessivo a liberarsi di ansie e angosce”. (pag. 12 e 15). g) Né l’elevata conflittualità pare ripercuotersi sul rendimento scolastico. Quello di I_____ è buono e la bambina mostra una buona evoluzione anche sul fronte emotivo (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021, pag. 10). In sintesi “è molto brava” (relazione dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione del 5 agosto 2020, pag. 6 e aggiornamento della curatrice del 25 settembre 2020 pag. 3). Quanto a M_____, dopo qualche iniziale difficoltà dal profilo emotivo, l’andamento scolastico è comunque tra il discreto e il molto buono (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021 pag. 13; aggiornamento della curatrice del 25 settembre 2020, pag. 3). La ragazza non è seguita da un servizio di sostegno pedagogico mentre la sua docente ha riferito di non riscontrare nella minore “dei segni di disagio” e che con gli altri compagni socializza “in modo che rientra nella norma per una ragazzina della sua età” (relazione dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione del 5 agosto 2020, pag. 5 e 6). Entrambi gli istituti scolastici frequentati dalle ragazze hanno confermato l’andamento poc’anzi descritto (lettere del 20 novembre e 4 dicembre 2020 agli atti). h) Relativamente all’opinione delle figlie, come riferito dalla psicologa L_____ - _____, in merito “all’affidamento condiviso” entrambe le minori ammettono che all’inizio è stato difficile abituarsi a due case, ma che ora sono abituate e non riuscirebbero ad immaginarsi un assetto diverso” (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021, pag. 14). Non si disconosce che le minori versino in un conflitto di lealtà. Ciò impone una certa cautela nel valutare la loro posizione. Inoltre in situazioni come quella in esame un certo condizionamento appare inevitabile. In concreto, tuttavia, non si intravedono elementi dai quali si possa desumere che l’opinione delle figlie sia in qualche modo indotta. Anzi esse paiono in grado di straniarsi dalla situazione e di sapersi esprimere con serenità. Le ragazze, poi, non hanno mai manifestato un’avversione nei confronti di uno dei genitori, in particolare del padre, tant’è che, come si è detto, esse “vogliono bene ad entrambi e non possono immaginarsi di vivere senza uno di loro vicino” (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021 pag. 7). In sintesi, l’appellante sostiene che l’opinione espressa dalle figlie non sarebbe quella reale ma non menziona alcun atto da cui risulterebbe che le ragazze avrebbero riferito un’altra opinione. i) Alla luce di quanto precede, tutto ponderato, non si scorgono ragioni per scostarsi da un assetto in vigore da anni. L’attribuzione della custodia parentale esclusiva alla madre non porterebbe sostanziali miglioramenti all’attuale situazione delle figlie, né appare idonea a mitigare gli effetti del conflitto sulle medesime. Il principio di stabilità, assortito dalle misure a protezione in favore delle minori decise dal Pretore appare, in definitiva, prevalere sugli eventuali benefici che comporterebbe un affidamento esclusivo delle figlie alla madre. Ne segue che su questo punto l’appello è destinato all’insuccesso.

III. Sulla domiciliazione all'estero delle figlie

E. 9

Come si è detto, in pendenza di appello AP 1 ha chiesto di fissare il domicilio delle figlie in Toscana. Ora, il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio rientra nelle attribuzioni dell’autorità parentale (art. 301 a cpv. 1 CC). Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo

di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301 a cpv. 2 lett. a e b CC). Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori (art. 301 a cpv. 5 CC). La giurisprudenza ha fissato alcuni criteri applicabili alla questione del trasferimento del luogo di dimora del figlio. Nel rispetto delle libertà di domicilio e di movimento dei genitori, i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi non sono rilevanti. Non occorre pertanto chiedersi se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse, ma se il bene del figlio è meglio tutelato seguendo il genitore che vuole trasferirsi oppure rimanendo con l'altro genitore, tenendo già conto di eventuali modifiche concernenti la custodia, le relazioni personali ed il contributo di mantenimento fondate sull'art. 301a cpv. 5 CC. La risposta va data in funzione del bene del figlio e tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il modello di partecipazione alla cura del figlio finora applicato rappresenta il punto di partenza dell'esame. Se entrambi i genitori si occupano in modo più o meno paritario del figlio – come in concreto – e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare la soluzione che protegga meglio l'interesse del minore, quali la capacità educativa dei genitori, la loro capacità di favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore, l'effettiva possibilità dei genitori di prendersi cura del figlio, la stabilità delle relazioni, la lingua, la scolarizzazione, le necessità mediche, così come il parere dei figli più grandi (DTF 144 III 471 consid. 4.1; 142 III 484 segg. consid. 2.3-2.8; 142 III 500 consid. 4.4; 142 III 511 consid. 2.5; più di recente: sentenza 5A_701/2021 del 24 febbraio 2022 consid., 3.1.1 e 3.1.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.7/8 del 9 luglio 2018, consid. 9 con riferimenti). Al riguardo occorre pertanto delineare i contorni del trasferimento, così come verificare il bene dei minori e la loro presa a carico offerta ed effettivamente possibile da parte dei genitori. Se non che, nel caso in esame, per giudicare la fondatezza della richiesta di AP 1 mancano accertamenti essenziali quali la volontà delle figlie, la quale non può essere dedotta dalle sole affermazioni della madre o della curatrice, la loro situazione all'estero (abitativa, scolarizzazione, accesso alle cure mediche e a quelle psicoterapeutiche per M_____, ...), così come quella in Ticino alla presenza di un solo genitore, senza dimenticare la situazione personale e professionale della madre in Toscana. In vista di un'eventuale autorizzazione al trasferimento poi, andrebbe adeguato l'assetto riguardante le relazioni personali con il padre e ridefiniti i contributi di mantenimento. Certo, questa Camera potrebbe indagare di propria iniziativa, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. In concreto non si tratta però di assumere l'una o l'altra prova a completazione dell'istruttoria, ma di esperire l'istruttoria come tale. Non compete alla Camera istruire essa medesima una causa per la prima volta in sostituzione del giudice naturale (analogamente per un caso di autorizzazione di trasferimento all'estero: I CCA, sentenza inc. 11.2018.99 del 23 maggio 2019 consid. 27 e 28), anche perché le parti si vedrebbero sottrarre la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ragioni di economia processuale non permettono di disattendere i diritti delle parti. Ne discende che per quanto riguarda l'autorizzazione al trasferimento la decisione di non entrata in materia del 30 settembre 2022 deve essere annullata e gli atti devono essere ritornati al primo giudice affinché istruisca la procedura. IV. Sui contributi di mantenimento

giorni (Sørensenin: Oberhammer/Domej/ Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 1a ad art. 121; Huberin: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 9 ad art. 121; Emmelin: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 121; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 4 ad art. 121; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zurigo/San Gallo 2019 pag. 345 seg. n. 987 segg.). Il problema è che, in concreto, il rimedio contro il diniego del gratuito patrocinio è stato introdotto nel termine di 30 giorni. Dato nondimeno che ■ come si vedrà in appresso ■ il rimediogiuridico appare senza possibilità di buon esito, ci si può esimere per questa volta dall'approfondire la questione.

b) AP 1, rimproverato al Pretore di avere statuito sull'istanza solo con la decisione finale, evidenzia una contraddizione nella motivazione del Pretore, il quale ha accertato la sua indigenza salvo negarle il beneficio richiesto perché l'aveva subordinata al mancato pagamento ■ delle spese, tasse e ripetibili da parte del marito (provisio ad litem) ■. Quanto al superamento della soglia di fr. 4200. ■ stabilita dal noto regolamento, l'appellante lamenta che il Pretore non ha tenuto conto ■ degli invii delle note d'onorario attraverso i quali veniva fatto presente come il dispendio di ore stesse andando ben al di là del limite massimo stabilito di fr. 4200. ■. Essa critica infine l'interpretazione ■ restrittiva ■ dell'art. 5 del noto regolamento sostenendo che il Pretore avrebbe dovuto decidere diversamente ■ vista l'ampiezza della procedura, le prove del dispendio del legale e la sua indigenza ■.

c) Con l'appellante si conviene che se una decisione in materia di gratuito patrocinio può essere presa anche con la sentenza finale, ove la parte debba ancora compiere ulteriori atti processuali prima della fine della procedura, tale beneficio andrebbe prioritariamente decisa affinché il richiedente sappia se le spese giudiziarie e quelle del proprio patrocinatore siano o meno assunte dallo Stato (sentenze del Tribunale federale 1C_262/2019 del 6 maggio 2020 consid. 3.1 con rinvio e 5A_255/2015 del 4 agosto 2015 consid. 8.2). In concreto, è vero che il Pretore non ha statuito sull'istanza ancorché la procedura si prospettasse lunga e laboriosa, né egli ha statuito sulla seconda richiesta di provvigione ad litem motivata con la prevedibile entità di lavoro che restava da compiere alla patrocinatrice della convenuta. Resta il fatto che AP 1, salvo il 19 febbraio 2021, non consta avere ulteriormente sollecitato il Pretore né ha, per finire, lamentato un diniego di giustizia. Ad ogni modo, dal ritardo con cui ha statuito il Pretore l'appellante non può comunque sia ricavare a titolo di riparazione una prestazione positiva da parte dello Stato come il conferimento dell'assistenza giudiziaria (DTF 129 V 422 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5P.44/2004 dell'8 luglio 2004 consid. 2; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2009.116 del 13 novembre 2012 consid. 3a; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 32 ad art. 119; Colombini: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 56 ad art. 117).

d) Quanto al fatto che il Pretore ha negato il gratuito patrocinio perché la convenuta avrebbe subordinato la richiesta al mancato pagamento delle ripetibili, è vero che la formulazione della domanda palesa parecchia confusione, la provvigione ad litem denotando finalità diversa dall'indennità per ripetibili. Resta il fatto che la richiesta andava ragionevolmente intesa quale domanda subordinata nel senso che il beneficio richiesto sarebbe diventato caduco con l'assegnazione di adeguate ripetibili. Del resto, nel caso in cui la situazione finanziaria della parte soccombente faccia apparire l'incasso dell'indennità difficile, se non

impossibile, si giustifica la concessione del gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 2 CPC; DTF 140 III 169 consid. 2.3; 122 I 324 consid. 2c; v. anche RtiD II-2021 pag. 12 n. 2). Negare il benefico richiesto per il solo motivo addotto dal Pretore, oltre che costituire un formalismo eccessivo, risulta errato. Sta di fatto che il diniego del gratuito patrocinio è sorretto da una duplice motivazione e la seconda come si vedrà in appresso resiste alla critica.

e)Ora, per l'art. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) nelle cause di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, salvo diversa decisione del giudice è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4200.■, ovvero poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.■ calcolato in base all'art. 4 del regolamento medesimo. L'art. 8 cpv. 1 del citato regolamento prevede che l'avvocato informa immediatamente l'autorità competente quando le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di fr. 4200.■ o l'importo massimo fissato dal giudice. Tale chiaro ed evidente obbligo a carico dell'avvocato sussiste per rapporto all'istanza di gratuito patrocinio introdotta a monte nell'interesse del proprio assistito e vale quindi anche per l'avvocato che aspira al ruolo di patrocinatore d'ufficio (III CCA sentenza inc. 13.2022.11 del 17 agosto 2022 consid, 5 con rinvii).

Ammessa la possibilità di retribuire l'attività di un patrocinatore d'ufficio con un importo forfettario, quando la richiesta di onorario si scosta dai parametri stabiliti spetta al patrocinatore d'ufficio dimostrare e spiegare che la conduzione diligente dell'incarico da lui ricevuto non consente più di far rientrare il suo operato entro quei limiti standard. La semplice elencazione delle singole prestazioni svolte non costituisce tuttavia prova sufficiente a questo scopo (III CCA, sentenza inc. 13.2020.124 del 16 marzo 2021 consid. 3 con rinvii).

f)Premesso ciò l'appellante non contesta di non avere avvisato immediatamente il Pretore del superamento di tale importo. Certo, essa sostiene di avere fatto seguire le note d'onorario ■attraverso i quali veniva fatto presente come il dispendio di ore stesse andando ben al di là del limite massimo stabilito di fr. 4200.■■, ma come si è visto, ciò non basta per dimostrare che la specificità dell'incarico non giustificava più una remunerazione secondo i criteri standard alla base dell'importo forfettario prestabilito. Per di più, a ben vedere, le due note professionali allegate all'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio del 15 dicembre 2020 (doc. 64), riportano un onorario di fr. 5450.■ ma calcolato apparentemente secondo i criteri del patrocinio di fiducia (fr. 300.■ appello pag. 14) e non in base all'art. 4 cpv. 1 del noto regolamento, mentre quella del 26 giugno 2021 (doc. 89) è stata prodotta solo con il memoriale conclusivo del 28 giugno successivo. Ne segue che la rivendicazione dell'appellante non può trovare ascolto. Anche al proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

20.Quanto al rinvio degli atti al Pretore affinché esperisca e completi l'istruttoria, l'appellante trascura che avrebbe potuto chiedere a questa Camera di procedere essa medesima all'assunzione delle prove rifiutate in prima sede (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1).Dovendosi assumere singoli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure riassumere mezzi di prova già esperiti in prima sede, di regola la giurisdizione d'appello procede direttamente anche se in base al proprio apprezzamento può decidere di rinviare gli atti al primo giudice. Ma un appellante non può esigere ciò (I CCA sentenza inc. 11.2020.34 del 28 maggio 2021 consid. 2a). Ne segue che la richiesta subordinata volta a far annullare la decisione impugnata e a far tornare la causa in prima sede non può entrare in linea di

conto. Se ne conclude che l'appello, largamente irricevibile, è destinato all'insuccesso.

VI. Sugli oneri processuali e le ripetibili

21. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato invitato a formulare osservazioni all'appello. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova la richiedente si tiene conto riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.

VII. Sulla comunicazione della presente sentenza

22. Un estratto dell'attuale sentenza è comunicata, conformemente all'art. 301 lett. b CPC, alla figlia M_____ (che ha compiuto 14 anni il 23 febbraio 2022).

VIII. Sui rimedi giuridici a livello federale

23. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce ■ come detto ■ in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1), sicché il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

3. Notificazione:

■ avv. ;

■ avv. .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

E. 12

L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di avere ravvisato un matrimonio di breve durata e non di lunga durata rilevando che al momento delle nozze (2010) la coppia già conviveva da 5 anni e le figlie erano già nate. Così argomentando essa equivoca manifestamente i termini. Nella decisione impugnata, il primo giudice, pur definendo la durata del matrimonio ■intermedia■, ha riconosciuto che il matrimonio ha avuto un influsso concreto nella situazione finanziaria della moglie dovuto alla presenza delle due figlie e al fatto che essa non ha potuto esercitare un'attività lucrativa. Al riguardo l'interessata non trae conclusioni, la convenuta formulando perciò una domanda priva di

consistenza.

E. 13

Quanto all'ultimo tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione, il Pretore ha appurato che le parti si erano limitate a far valere il fabbisogno dalla separazione senza nulla addurre in merito al livello sostenuto durante la comunione domestica. L'appellante critica tale conclusione rimproverando al Pretore di essersi riferito alle risultanze della procedura a tutela dell'unione coniugale. a) Che il tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari sia l'ultimo sostenuto dalle parti quando vivevano insieme, senza trascurare le spese supplementari causate ora da due economie domestiche separate, è pacifico (DTF 147 III 296 consid. 4.4 con rinvii; analogamente: RtiD II-2016 n. 6c pag. 602 consid. 7b con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 12a con rimandi). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano ormai interamente assorbite dalle due economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 295 consid. 4.3 con riferimenti). b) Nella fattispecie, per tacere del fatto che dalle argomentazioni esposte l'appellante non trae alcuna conseguenza, la richiesta di contributo alimentare di fr. 4200.– mensili corrisponde semplicemente al proprio fabbisogno minimo “allargato”, l'interessata non revoca in dubbio che al contributo di mantenimento da versare dopo il divorzio si applica il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Incombe quindi prioritariamente alle parti allegare i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC). E in concreto, l'appellante non contesta che in mancanza di allegazione sull'ultimo tenore di vita condotto dai coniugi in costanza di matrimonio, non spettava al Pretore raccogliere il materiale necessario per sostanziare una pretesa di mantenimento. (cfr. DTF 147 III 303 consid. 2.2). Al proposito non occorre dilungarsi.

E. 14

In merito alla situazione economica di AP 1, il Pretore ha accertato le sue attuali entrate in fr. 2027.– mensili complessivi (salario versato dalla ditta P_____ SA fr. 840.–, indennità di disoccupazione fr. 887.65 e lavoro accessorio fr. 200.–). Egli ha tuttavia ritenuto esigibile dall'interessata un lavoro al 90% fino al mese di luglio 2025 e a tempo pieno in seguito, onde la possibilità di conseguire un reddito di fr. 3275.– mensili prima e di fr. 3600.– mensili poi. Il primo giudice non ha disconosciuto la precaria situazione di salute della moglie, che aveva avanzato una richiesta di invalidità, ma ha ritenuto che nel caso fosse stata accordata una rendita AI, “questa andrebbe a sostituire il reddito ipotetico”. a) Nella misura in cui l'appellante contesta le sue attuali entrate facendo valere che esse comprendono anche le indennità di disoccupazione “che però non sono durature”, essa muove una contestazione priva di consistenza. Il Pretore ha stimato il reddito ipotetico fondandosi sul guadagno che la moglie potrebbe percepire presso la ditta P_____ SA per un'attività al 90% prima e a tempo pieno poi. Quanto al fatto di avere dimostrato il suo impegno nel cercare senza successo un'attività lucrativa nel proprio ambito o in quello amministrativo e di avere unicamente trovato attività saltuarie con bassi redditi, l'interessata rinvia a documenti da lei prodotti in causa. Da quali atti risulterebbe però una circostanza del genere non è dato a divedere. Né è compito di questa Camera, in una procedura che non è retta dal principio inquisitorio, promuovere ricerche nel ponderoso carteggio del processo per individuare elementi favorevoli alla tesi di una parte. b) Relativamente agli impedimenti

addotti dall'appellante che osterebbero all'estensione dell'attività lucrativa, nella misura in cui la custodia alternata delle figlie è confermata, le argomentazioni relative alla cura delle minori cadono nel vuoto. Né essa contesta che secondo la giurisprudenza più recente un genitore il cui figlio minore abbia iniziato la scuola secondaria può intraprendere di regola un'attività lucrativa all'80% ed estenderla – come in passato – a tempo pieno dal 16° compleanno del medesimo (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). E con l'appello, l'interessata nemmeno pretendeva di non poter estendere la sua attuale attività di collaboratrice domestica compatibilmente alle attuali esigenze di accudimento delle figlie. c) In merito al proprio stato di salute, per l'appellante “non appare corretto” ritenere che in caso di invalidità “il reddito sarebbe lo stesso”. A suo avviso, un'eventuale rendita AI verrebbe calcolata “sulla base dell'ultimo salario percepito” ragione per cui con un grado d'invalidità del 60% questa sarebbe inferiore all'attuale salario di fr. 840.– mensili. In pendenza di appello, AP 1 ha poi prodotto il progetto di decisione emesso il 13 maggio 2022 dall'Ufficio assicurazione invalidità. Con l'appellante si conviene che per il calcolo dell'importo delle rendite AI si adotta lo stesso sistema delle rendite AVS, nel senso che è determinante per quanto tempo la persona invalida è stata assicurata e a quanto ammonta il suo reddito medio. In base al progetto di decisione del 13 maggio 2022, non contestato dall'assicurata, a quest'ultima è stato riconosciuto dal 1° gennaio 2022 un grado d'invalidità del 67% ciò che dà diritto a una rendita pari al 67 % di una rendita intera. Se non che, per essere ricevibili, contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate tanto più che il dato va poi inserito nel calcolo del contributo alimentare secondo il metodo “a due fasi”. E in concreto l'interessata, debitamente patrocinata, non ha mai quantificato nemmeno per ordine di grandezza a quanto ammonterebbero le sue entrate. Essa doveva indicare la cifra da lei ritenuta corretta, riservandosi di aggiornarla non appena avesse ottenuto i raggugli necessari. Inammissibile la censura sfugge perciò a ulteriore esame.

E. 15

Per quel che riguarda il reddito di AO 1, il Pretore ha appurato che egli lavora come informatico amministrativo per la E _____ SA di _____ al 70% percependo uno stipendio di fr. 2800.– mensili. Oltre a ciò, egli ha considerato l'ammissione del marito, secondo cui quale amministratore della M _____ s.r.l., _____, ottiene fr. 3200.– mensili, onde un reddito di complessivi fr. 6000.- mensili. L'appellante rileva che il calcolo del contributo alimentare “si basa su dati non veritieri e incompleti, stante la mancanza di documentazione completa riguardante gli effettivi redditi del marito”. Che una tale argomentazione sia sufficiente per ritenere errati gli accertamenti del primo giudice appare dubbio. Né indica quali prove essa avrebbe offerto che non sono state assunte dal Pretore. Sia come sia, non si disconosce che in pendenza d'appello AP 1 ha prodotto un decreto d'accusa emanato nei confronti del marito per falsa testimonianza, l'attore avendo dichiarato contrariamente al vero di disporre in Svizzera e all'estero unicamente di due conti bancari allorquando in Italia risulta essere titolare o contitolare di 3 conti bancari. Se non che per tacere del fatto che AO 1 ha interposto opposizione a tale decreto, una volta di più l'interessata omette di quantificare, foss'anche per ordine di grandezza, il reddito che intende ascrivere al marito. Ciò che rende l'obiezione irricevibile.

E. 16

Per quanto attiene al contributo alimentare per le figlie, l'appellante fa valere che a seguito della procedura a tutela dell'unione coniugale gli assegni familiari sono stati versati a metà tra i genitori “dopo intervento della sua legale presso le competenti autorità”. Essa fa valere

inoltre che il marito in realtà non paga il premio della cassa malati delle figlie sicché è lei a farsi carico di tale onere. Infine, in merito alle spese straordinarie, essa sostiene che la proposta di suddividerle “era una sua concessione ma a seguito della decisione a tutela dell'unione coniugale tali spese devono essere integralmente assunte dal padre”, donde l'inapplicabilità dell'art. 286 cpv. 3 CC. a) Che in esito alla procedura a tutela dell'unione coniugale i coniugi si fossero accordati sulla suddivisione a metà degli assegni familiari è vero (verbale del

E. 19

Relativamente al diniego del gratuito patrocinio, il Pretore, ricordato che in una causa di divorzio l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria, ha sì accertato le gravi ristrettezze in cui versa AP 1, ma ha negato tale beneficio poiché essa condizionava la richiesta al mancato pagamento degli oneri processuali e delle ripetibili da parte del marito. Per il primo giudice, inoltre, il beneficio richiesto non entrava in linea di conto giacché l'interessata, dopo avere ottenuto dal marito una provvigione ad litem di fr. 5000.–, non ha avvisato il giudice del superamento della soglia di fr. 4200.– fissata dall'art. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili. a) Una richiesta di gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC) è trattata con la procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC). La decisione che rifiuta o revoca – totalmente o parzialmente – il beneficio è poi impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC). Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che qualora il diniego intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente impugni anche il contenuto di quest'ultima, nel qual caso il rifiuto o la revoca del gratuito patrocinio può formare oggetto dello stesso rimedio esperibile contro la decisione finale (I CCA sentenza inc. 11.2021.84 del 28 giugno 2022 consid. 1 con rinvio; v. anche Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 6 ad art. 121 CPC ; Colombini in: CPC, Petit commentaire , Basilea 2021, n. 4 ad art. 121 con richiami). Più delicata è la questione della tempestività del rimedio. Il diniego del gratuito patrocinio, anche se deciso con la decisione finale, costituisce ad ogni modo una disposizione ordinatoria processuale emanata in procedura sommaria (sentenza del Tribunale federale 4A_507/2011 del 1° novembre 2011 consid. 2.1). In tal caso, quanto al termine di ricorso, vi è così chi ritiene sia in ogni caso di 10 giorni (Sørensen in: Oberhammer/Domej/ Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3^a edizione, n. 1a ad art. 121; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, 2^a edizione, n. 9 ad art. 121; Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3^a edizione, n. 4 ad art. 121; Trezzini , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2^a edizione, n. 4 ad art. 121; Wuffli/Fuhrer , Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zurigo/San Gallo 2019 pag. 345 seg. n. 987 segg.). Il problema è che, in concreto, il rimedio contro il diniego del gratuito patrocinio è stato introdotto nel termine di 30 giorni. Dato nondimeno che – come si vedrà in appresso – il rimedio giuridico appare senza possibilità di buon esito, c i si può esimere per questa volta dall'approfondire la questione. b) AP 1, rimproverato al Pretore di avere statuito sull'istanza solo con la decisione finale, evidenzia una contraddizione nella motivazione del Pretore, il quale ha accertato la sua indigenza salvo negarle il beneficio richiesto perché l'aveva subordinata al mancato pagamento “delle spese, tasse e ripetibili da parte del marito (provisio ad litem)”. Quanto al superamento della soglia di fr. 4200.– stabilita dal noto regolamento, l'appellante lamenta che il Pretore non ha tenuto conto “degli invii delle note d'onorario attraverso i quali veniva fatto presente come

il dispendio di ore stesse andando ben al di là del limite massimo stabilito di fr. 4200.–”. Essa critica infine l'interpretazione “restrittiva” dell'art. 5 del noto regolamento sostenendo che il Pretore avrebbe dovuto decidere diversamente “vista l'ampiezza della procedura, le prove del dispendio del legale e la sua indigenza”. c) Con l'appellante si conviene che se una decisione in materia di gratuito patrocinio può essere presa anche con la sentenza finale, ove la parte debba ancora compiere ulteriori atti processuali prima della fine della procedura, tale beneficio andrebbe prioritariamente decisa affinché il richiedente sappia se le spese giudiziarie e quelle del proprio patrocinatore siano o meno assunte dallo Stato (sentenze del Tribunale federale 1C_262/2019 del 6 maggio 2020 consid. 3.1 con rinvio e 5A_255/2015 del 4 agosto 2015 consid. 8.2). In concreto, è vero che il Pretore non ha statuito sull'istanza ancorché la procedura si prospettasse lunga e laboriosa, né egli ha statuito sulla seconda richiesta di provvigione ad litem motivata con la prevedibile entità di lavoro che restava da compiere alla patrocinatrice della convenuta. Resta il fatto che AP 1, salvo il 19 febbraio 2021, non consta avere ulteriormente sollecitato il Pretore né ha, per finire, lamentato un diniego di giustizia. Ad ogni modo, dal ritardo con cui ha statuito il Pretore l'appellante non può comunque sia ricavare a titolo di riparazione una prestazione positiva da parte dello Stato come il conferimento dell'assistenza giudiziaria (DTF 129 V 422 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5P.44/2004 dell'8 luglio 2004 consid. 2; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2009.116 del 13 novembre 2012 consid. 3a; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2^a edizione, n. 32 ad art. 119; Colombini in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 56 ad art. 117). d) Quanto al fatto che il Pretore ha negato il gratuito patrocinio perché la convenuta avrebbe subordinato la richiesta al mancato pagamento delle ripetibili, è vero che la formulazione della domanda palesa parecchia confusione, la provvigione ad litem denotando finalità diversa dall'indennità per ripetibili. Resta il fatto che la richiesta andava ragionevolmente intesa quale domanda subordinata nel senso che il beneficio richiesto sarebbe diventato caduco con l'assegnazione di adeguate ripetibili. Del resto, nel caso in cui la situazione finanziaria della parte soccombente faccia apparire l'incasso dell'indennità difficile, se non impossibile, si giustifica la concessione del gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 2 CPC; DTF 140 III 169 consid. 2.3; 122 I 324 consid. 2c; v. anche RtiD II-2021 pag. 12 n. 2). Negare il beneficio richiesto per il solo motivo addotto dal Pretore, oltre che costituire un formalismo eccessivo, risulta errato. Sta di fatto che il diniego del gratuito patrocinio è sorretto da una duplice motivazione e la seconda come si vedrà in appresso resiste alla critica. e) Ora, per l'art. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) nelle cause di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, salvo diversa decisione del giudice è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4200.–, ovvero poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.– calcolato in base all'art. 4 del regolamento medesimo. L'art. 8 cpv. 1 del citato regolamento prevede che l'avvocato informa immediatamente l'autorità competente quando le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di fr. 4200.– o l'importo massimo fissato dal giudice. Tale chiaro ed evidente obbligo a carico dell'avvocato sussiste per rapporto all'istanza di gratuito patrocinio introdotta a monte nell'interesse del proprio assistito e vale quindi anche per l'avvocato che aspira al ruolo di patrocinatore d'ufficio (III CCA sentenza inc. 13.2022.11 del 17 agosto 2022 consid. 5 con rinvii). Ammessa la possibilità di retribuire l'attività di un patrocinatore d'ufficio con un importo forfettario, quando la richiesta di onorario si scosta dai parametri stabiliti spetta al patrocinatore d'ufficio dimostrare e spiegare che la conduzione diligente dell'incarico da lui

ricevuto non consente più di far rientrare il suo operato entro quei limiti standard. La semplice elencazione delle singole prestazioni svolte non costituisce tuttavia prova sufficiente a questo scopo (III CCA, sentenza inc. 13.2020.124 del 16 marzo 2021 consid. 3 con rinvii). f) Premesso ciò l'appellante non contesta di non avere avvisato immediatamente il Pretore del superamento di tale importo. Certo, essa sostiene di avere fatto seguire le note d'onorario "attraverso i quali veniva fatto presente come il dispendio di ore stesse andando ben al di là del limite massimo stabilito di fr. 4200.–", ma come si è visto, ciò non basta per dimostrare che la specificità dell'incarico non giustificava più una remunerazione secondo i criteri standard alla base dell'importo forfettario prestabilito. Per di più, a ben vedere, le due note professionali allegate all'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio del 15 dicembre 2020 (doc. 64), riportano un onorario di fr. 5 450.– ma calcolato apparentemente secondo i criteri del patrocinio di fiducia (fr. 300.– appello pag. 14) e non in base all'art. 4 cpv. 1 del noto regolamento, mentre quella del 26 giugno 2021 (doc. 89) è stata prodotta solo con il memoriale conclusivo del 28 giugno successivo. Ne segue che la rivendicazione dell'appellante non può trovare ascolto. Anche al proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 20

Quanto al rinvio degli atti al Pretore affinché esperisca e completi l'istruttoria, l'appellante trascura che avrebbe potuto chiedere a questa Camera di procedere essa medesima all'assunzione delle prove rifiutate in prima sede (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Dovendosi assumere singoli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure riassumere mezzi di prova già esperiti in prima sede, di regola la giurisdizione d'appello procede direttamente anche se in base al proprio apprezzamento può decidere di rinviare gli atti al primo giudice. Ma un appellante non può esigere ciò (I CCA sentenza inc. 11.2020.34 del 28 maggio 2021 consid. 2a). Ne segue che la richiesta subordinata volta a far annullare la decisione impugnata e a far tornare la causa in prima sede non può entrare in linea di conto. Se ne conclude che l'appello, largamente irricevibile, è destinato all'insuccesso. VI. Sugli oneri processuali e le ripetibili

E. 21

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato invitato a formulare osservazioni all'appello. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova la richiedente si tiene conto riducendo sensibilmente la tassa di giustizia. VII. Sulla comunicazione della presente sentenza

E. 22

Un estratto dell'attuale sentenza è comunicata, conformemente all'art. 301 lett. b CPC, alla figlia M_____ (che ha compiuto 14 anni il 23 febbraio 2022). VIII. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 23

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1), sicché il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali, ridotte a fr. 1000.–, sono poste a carico di AP 1. 3. La decisione del 30 settembre 2022 è annullata e l'istanza 26 luglio 2022 di AP 1 è trasmessa al Pretore aggiunto per competenza. 3. Notificazione: – avv. ; – avv. . Comunicazione a: – ; – Pretura della giurisdizione di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il vicepresidente La vicecancelliera Rimedi

giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.